



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

ISTITUTO COMPRENSIVO di COLLECCHIO "ETTORE GUATELLI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado

e-mail: pric82400c@istruzione.it PEC: pric82400c@pec.istruzione.it

<http://www.scuolacollecchio.org>

C.U. UF9IAN - TU 0315047-244 - P.IVA 80010950345

Via S. Prospero, 11
43044 - Collecchio - PR

tel. 0521/805419

fax 0521/802332

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2020-2021

LE PARTI

Visto il CCNL 2016/2018 del comparto scuola;

Visto il DLgs n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto il DLgs n. 150 del 27 ottobre 2009 così come modificato dal DLgs 141/2011;

Visto il DM n. 834 del 15/10/2015;

Vista la legge n.160/2019

Visto il PTOF;

Visto il piano annuale delle attività del personale ATA;

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID -19;

Viste le proposte del collegio dei docenti in ordine alla definizione del piano annuale delle attività;

Considerata l'entità del fondo dell'istituzione scolastica comunicata con nota n.23072 del 30/09/2020;

Considerato che il presente contratto integrativo di istituto è finalizzato al conseguimento di risultati ed obiettivi predeterminati ed in particolare al raggiungimento di ottimali livelli di efficienza e produttività, al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della scuola, al riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei lavoratori della scuola nel rispetto del CCNL, valorizzando il merito, considerati gli esiti della valutazione del servizio scolastico anche in confronto con gli anni precedenti

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

per l'utilizzazione delle risorse finanziarie del Fondo d'istituto e delle altre risorse finanziarie al personale.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituto con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019-2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale e dopo aver acquisito il parere positivo dei Revisori dei Conti.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Antonia Zucchi *Elis Rappo* *Quaresima* *Indira Kosh*

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi di norma entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - i. - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - ii. - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, le riunioni per lo svolgimento della contrattazione, dell'informazione e del confronto (su richiesta delle RSU), invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Le comunicazioni e le convocazioni avvengono di norma in modalità telematica.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1 comma 127 della legge 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4) e la legge 160/2019, art. 1 comma 249;
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

Antonio Zucchi

Elis Rappolo

[Signature]

[Signature]

- g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8). Il dirigente non effettuerà comunicazioni il sabato e la domenica e, ogni giorno, prima delle 8,00 e dopo le 19,00; l'eventuale comunicazione inviata contrariamente a queste disposizioni può non essere visualizzata e il lavoratore non potrà incorrere in sanzioni per la mancata applicazione di eventuali disposizioni dirigenziali;
- i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Bacheca sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale uno dei locali disponibili dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente mette a disposizione della RSU e dei terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

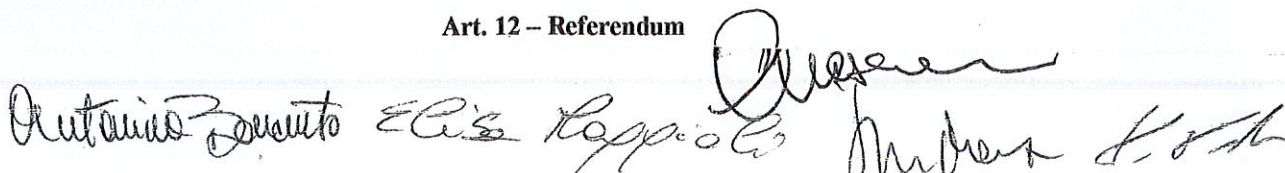
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dei due ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum



1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - a. per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
 - b. per garantire lo svolgimento degli esami finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico
 - c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo integrativo: Direttore SGA, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.
2. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
3. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 2.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può proporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale si tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b) disponibilità espressa dal personale
3. Il Dirigente può proporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico; tali prestazioni possono essere oggetto di retribuzione a carico del Fondo d'Istituto nei limiti della programmazione e disponibilità o di recupero compensativo da fruirsi compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di eventuali fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. L'Istituto utilizza sistemi di comunicazione che permettono una significativa condivisione e una rapida e capillare gestione dei processi informativi e decisionali.
2. Tutte le convocazioni e le informazioni sono fornite in tempi congrui e con anticipo tale da non richiedere lettura e adempimento immediati.
3. Le comunicazioni inviate direttamente al personale a qualsiasi orario diventano efficaci dopo 24 ore dall'invio, escludendo i giorni festivi e non lavorativi.

Antonio Zucchi *Elis Rappo* *Indes Koth*

4. Le email possono essere inviate anche nei giorni festivi e non lavorativi, fatto salvo il diritto del dipendente a restare disconnesso dalla rete.
5. In casi di imprevisti, emergenze o in caso di urgenza indifferibile l'Amministrazione si riserva di inviare o ricevere comunicazioni in qualunque momento e tramite qualunque supporto.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 19 - Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.

1. L'Istituto si preoccupa di promuovere la cultura della legalità mediante l'attuazione di specifiche iniziative anche organizzate in rete, così come definito all'interno del PTOF.
2. L'Istituto promuove il benessere professionale del personale ponendo attenzione ai seguenti aspetti dell'organizzazione che riducono lo stress professionale ed attuando le seguenti misure:
 - definizione chiara di compiti e funzioni;
 - comunicazione tempestiva e chiara di attività, funzioni, compiti;
 - trasparenza nell'assunzione di decisioni;
 - diffusione di deleghe e compiti per alleggerire il lavoro dei singoli;
 - monitoraggio costante delle situazioni di rischio;
 - formazione per accrescere la motivazione al lavoro;
 - valorizzazione delle competenze del personale

PARTE CONTABILE 2020/2021

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Risorse

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020-2021 è complessivamente alimentato da:
 - a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale

Art.21– Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico la retribuzione accessoria è pari ad euro 93.847,66 lordo dipendente, così suddiviso:
 - Per le finalità previste per il Fondo Dell'Istituzione scolastica ai sensi dell'art.40 comma 5 del CCNL 19/04/2018
 - Per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
 - Per gli incarichi specifici al personale ATA
 - Per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo per sostituzioni

€56.368,78

€ 5.526,29

€ 3.424,79

€ 3.593,11

Antonio Zucchi

Elisabetta Rappalò

Alfonso

Andrea Costa

• Per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	€ 1.353,84
• Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 3.193,62
• Per la valorizzazione del personale ai sensi della legge 160/2019	€ 20.387,53
TOTALE ASSEGNAZIONE FIS	€ 93.847,66
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI (somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti)	€ 33.305,97

Totale da contrattare anno scolastico 2020/2021

	Assegnazione in €. 2020/2021	Economie in €	Totale da contrattare
Fondo dell'Istituzione scolastica	56.368,78	33.305,97	89.674,75
Avviamento pratica sportiva	1.353,84	0,00	1.353,84
Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa	5.526,29	0,00	5.526,29
Incarichi specifici del personale ATA	3.424,79	0,00	3.424,79
Aree a rischio, a forte processo immigratorio	3.193,62	0,00	3.193,62
Ore eccedenti	3.593,11	0,00	3.593,11
Valorizzazione personale	20.387,53	0,00	20.387,53
Totale	93.847,96	33.305,97	127.153,93

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 22 Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, di €. 110.062,28 (assegnazione : €.56.368,78; economie anno precedente : €.33.305,97; valorizzazione del personale : €. 20.387,53) , con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale di attività del personale docente ed ATA.

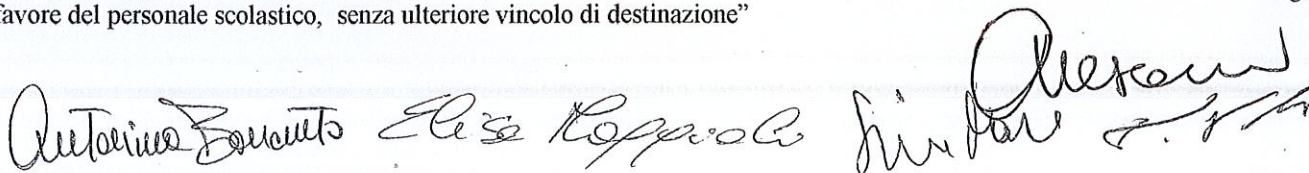
Sono preventivamente accantonate le seguenti somme (lordo dipendente): accantonamento prioritario dell'indennità del DSGA pari a €. 7678,00;

la predetta indennità è stata calcolata nel seguente modo:

Parametro base in misura fissa a decorrere dal 01/01/2006 €.1750 (+ 78,00 CCNL 2018)
Istituti verticalizzati ed Istituti con almeno 2 punti di erogazione del servizio scolastico: €.750,00
Complessità organizzativa : €.30 * 170= €.5100
Totale indennità: 7678,00 €

Risorse per la valorizzazione del personale

Ai sensi della legge 160/2019 art.1, comma 249 : "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"



Passando tali risorse nella dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico sono determinati in contrattazione integrativa di Istituto dal Dirigente Scolastico e dalla parte sindacale unitamente all'ammontare del FIS con una ripartizione del 70% docenti e 30% personale ATA.

Pertanto l'importo disponibile, comprensivo della quota Valorizzazione del personale, pari ad €. 102.384,28 viene suddiviso tra personale docente ed ATA in base al criterio funzionale:

QUOTA DOCENTI	71.669,00	70%
QUOTA ATA	30.714,02	30%

Le eventuali economiche del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art.24 - Stanziamenti

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF

Misura dei compensi da corrispondere ai docenti titolari di funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

Vista la delibera del Collegio Docenti che individua per il corrente anno scolastico l'attivazione di n. 6 funzioni strumentali; Considerato che le funzioni strumentali, attivate dal Collegio Docenti per il corrente anno, comportano un impegno analogo; si stabiliscono per ciascuna funzione i seguenti compensi annui lordi:

Descrizione Funzione	Importo lordo dipendente
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE	2.485,00
INTEGRAZIONE	892,50
STRANIERI SCUOLA PRIMARIA	560,00
STRANIERI SCUOLA SECONDARIA	560,00
DSA LETTOSCRITTURA	735,00
MOTORIA	293,79

Totale compensi (lordo dipendente): €. 5.526,29

Compensi per attività complementari di educazione fisica

Descrizione	Importo lordo dipendente
Avviamento alla pratica sportiva	Ore effettivamente prestate per un massimo di €. 1353,84

Compensi per progetti relativi alle aree a forte rischio migratorio

Descrizione	Importo lordo dipendente
Italiano L2 per alunni stranieri	Personale disponibile per attività e progetti: Attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento fino ad un massimo di €. 3.193,62

Art. 25 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale docente

Le attività incentivate e il monte ore sono riportate in tabella allegata (compenso orario delle attività funzionali all'insegnamento €. 17,50). Allegato n.1

Art. 26- Quantificazione e assegnazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

Vengono definite le attività riferite al personale ATA, per un ammontare complessivo di € 30.714,02 lordo dipendente. Visto il piano dell'Offerta Formativa, tenuto conto dell'informazione preventiva, si stabiliscono i seguenti criteri per l'assegnazione delle attività aggiuntive al personale ATA.

Autorevole Documento *Elisa Rappola* *Simone* *Alexander*

Agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici verranno assegnati incarichi aggiuntivi in base alle disponibilità e alle competenze acquisite come indicato dalle tabelle allegate. **Allegato n. 2**

Per tali attività si precisa che:

1. le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi;
2. le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le attività incentivate e il monte ore sono di seguito riportate (compenso orario degli assistenti amministrativi e tecnici € 14,50, dei collaboratori scolastici € 12,50):

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
 4. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui al CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- Il DS affiderà gli incarichi previa acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità da parte del personale interessato, nel rispetto dei seguenti criteri considerati in relazione alla quantità e qualità del possesso e in rapporto alle attività caratterizzanti lo specifico incarico:
 - Possesso di titoli di studio o di specializzazione specifici o attinenti alle attività da svolgere;
 - Partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento specifici o attinenti alle attività da svolgere;
 - Esperienze di lavoro all'interno ed all'esterno della scuola attinenti alle attività da svolgere;
 - Disponibilità ed interesse allo sviluppo delle competenze professionali;
 - Disponibilità alla collaborazione e capacità di affrontare situazioni innovative nel contesto della scuola ed in relazione con soggetti esterni;
 - Capacità di organizzazione del proprio lavoro in coerenza con gli obiettivi delle attività;
 - Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e della comunicazione (se richiesto dall'incarico da svolgere).
 - 5. I lavoratori ATA impegnati nella attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, in conseguenza dell'individuazione effettuata in base al piano delle attività adottato saranno destinatari dei seguenti compensi forfetari a carico del fondo di istituto anche ripartiti fra i lavoratori coinvolti.
 - 6. Per la predisposizione del presente piano si è fatto riferimento agli artt. 47, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64 CCNL 29/11/2007 e ss.mm.ii., cui si fa comunque riferimento per situazioni non previste specificatamente.
 - 7. Per l'assegnazione dei compiti da parte del DSGA si fa riferimento agli organigrammi suddivisi per profili professionali, completi di indicazioni operative specifiche per la suddivisione dei lavori, con riferimento per i collaboratori scolastici ai regolamenti di Istituto e al regolamento per la pulizia; per gli assistenti amministrativi alle direttive ministeriali, al CCNI, alle Direttive Dirigenziali, ai regolamenti di Istituto, ai manuali operativi di esecuzione dei programmi informatici Ministeriali (SIDI) o conformi (AXIOS ed ARGO, Levrini), SARE, corredati di istruzioni e corsi di autoformazione.
 - 8. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
 - 9. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
 - 10. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base indicato nella tabella allegata. **Allegato n.3**

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Obblighi del dirigente scolastico in materia di sicurezza

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure di prevenzione e protezione riguardo i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali, ecc. utilizzati dai lavoratori e dagli alunni;
- valutazione di tutti i rischi esistenti nell'istituzione scolastica ad eccezione di quelli di competenza dell'ente locale;
- elaborazione del documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure di prevenzione e protezione adottati o da adottare, il programma dei successivi miglioramenti;

Antonio Zucchi *Elis Rappolo* *Andrea Lotti*

- designazione del personale incaricato di attuare le misure di sicurezza;
- informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;

In caso di pericolo grave ed immediato, il DS adotta i provvedimenti di emergenza che si rendono necessari informando, se il caso lo richiede, anche l'ente locale.

Art. 29 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente riconvoca le parti sindacali per concordare le modalità di rientro nella compatibilità finanziaria.
3. Qualora la scuola riceva importi inferiori o superiori rispetto a quelli determinati con l'utilizzo dei parametri indicati dal MIUR, verrà operata la riduzione/incremento percentuale dei compensi nella misura della minore/superiore assegnazione/erogazione degli importi, secondo le priorità stabilite dal Collegio e dal CdI, previo incontro con la parte sindacale.

Art. 32 Procedura per la liquidazione del salario

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 33 Validità del Contratto

1. Il presente viene inviato ai revisori dei conti, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla legge e dal contratto nazionale vigente.
2. Una volta recepito il positivo parere dei revisori dei conti, o una volta trascorsi 15 giorni dall'invio del presente contratto senza che gli stessi revisori abbiano fatto rilievi, il Contratto diventa pienamente efficace, previa firma delle parti.
3. Qualora i revisori elevino rilievi, le parti si riuniscono nuovamente entro 5 giorni per procedere alla revisione del contratto, unicamente per le parti soggette a rilievi, e procedono ad una nuova sottoscrizione del contratto stesso, che diventerà operativo dopo il positivo parere dei revisori stessi, o trascorsi 15 giorni dal successivo invio.
4. Una volta divenuto efficace, il presente contratto viene pubblicato all'albo sindacale della scuola e sul sito della scuola.

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 04/08/2021 (dopo revisione del contratto, per le parti soggette ai rilievi da parte dei revisori) viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo.

Antonio Zucchi *Elis Rappolo* *Indira Koth*

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente

Vescovini Giacomo

PARTE SINDACALE

RSU	Bonaiuto Antonina (UIL)	<u>Antonina Bonaiuto</u>
RSU	Maggiali Elisa (CGIL)	<u>Elisa Maggiali</u>
RSU	Mazza Simone (CISL)	<u>Simone Mazza</u>
RSU	Verri Cristiana (CGIL)	<u>ASSENTE</u>
RSU	Vescovi Ivana (CISL)	<u>ASSENTE</u>
RSU	Vitale Filadelfio (CGIL)	<u>Filadelfio Vitale</u>
CGIL	_____ (Assente) _____	
CISL	_____ (Assente) _____	
UIL	_____ (Assente) _____	
SNALS	_____ (Assente) _____	
GILDA	_____ (Assente) _____	